

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. n. 7
Carbonia

Deliberazione n. 2825

Adottata dal Direttore Generale in data 13 DIC. 2003

OGGETTO: Azienda USL n. 7 c / Crastus Emanuele - Ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato in data 9 dicembre 2003 - Costituzione in giudizio e nomina difensore

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

che con ricorso nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro, notificato in data 9 dicembre 2003, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, il dott. Crastus Emanuele ha convocato in giudizio l'Azienda USL n. 7 di Carbonia al fine di ottenere che il Tribunale adito voglia ordinare alla medesima Azienda:

- ◆ la rimozione temporanea ed in via cautelare, dal fascicolo personale del dr. Crastus Emanuele, della nota prot. n. 2447/SV del 13 giugno 2003, con la quale il dr. Gian Nicola Sanna applicava al dr. Emanuele Crastus la sanzione disciplinare del rimprovero scritto;
- ◆ di non tenere conto della predetta nota nel procedimento per il conferimento dell'incarico di responsabile delle tre articolazioni del Servizio Veterinario;

che nel medesimo ricorso il ricorrente ha formulato le conclusioni della successiva fase di merito chiedendo al Tribunale adito di volere in tale ulteriore fase:

- ◆ accertare il diritto del dott. Emanuele Crastus ad ottenere la rimozione della nota prot. n. 2447/SV del 13 giugno 2003 in via definitiva;
- ◆ ordinare all'Azienda USL n. 7 di rimuovere la ridetta nota dal fascicolo personale del dr. Emanuele Crastus;

che il giudice adito, con ordinanza n. 70 in data 4 dicembre 2003, ha ordinato a quest'Azienda Sanitaria locale, *inaudita altera parte*, la "rimozione dal fascicolo personale del dott. Emanuele Crastus della nota di cui sopra e, conseguentemente di non tenerne conto ai fini dell'eventuale nuova attribuzione dell'incarico di dirigente del Servizio Veterinario".

Atteso che l'Azienda ha interesse a costituirsi nel giudizio de quo.

Preso Atto che lo studio legale dell'Avv. Giovanni Contu può adeguatamente tutelare le ragioni e gli interessi dell'Azienda nel contenzioso di cui trattasi.

Sentiti in merito il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario.



Segue deliberazione n. 2825 del 16 DIC. 2003

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa:

- di costituirsi nel giudizio promosso dal dott. Crastus Emanuele nanti il Tribunale ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro, con il ricorso in oggetto;
- di affidare all'avv. Giovanni Contu del foro di Cagliari, l'incarico legale conferendogli ogni potere e facoltà di legge per la migliore conduzione del giudizio, a tal fine eleggendo domicilio in Cagliari presso il Suo studio legale in Via Ancona, 3;
- di dare atto che le spese e competenze del nominato legale verranno liquidate secondo le tariffe professionali vigenti;
- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il pagamento degli addebiti / competenze derivanti dal presente atto, previa liquidazione dei medesimi a cura del Responsabile dell'Ufficio affari legali, con ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.



Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone
[Handwritten signature]

DIR. AMM. /

[Handwritten signature]

DIR.SAN. /

LEG. /

[Handwritten signature]

Retro delibera

Il Responsabile del Servizio affari generali

attesta che la deliberazione

n. 2825 del 16 DIC. 2003

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'azienda USL n. 7

a partire dal 17 DIC. 2003 al 31 DIC. 2003

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

1



Il Responsabile del Servizio


Affari Generali


A handwritten signature in black ink.

Allegati:

Destinatari:

Servizio Bilancio;
Settore Legale;
Collegio Sindacale.

- 
2. Con provvedimento n. 3090 del 18 dicembre 2002, il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 7 di Carbonia deliberava di attribuire al dott. Gian Nicola Sanna, dirigente veterinario di secondo livello, l'incarico di coordinatore delle tre articolazioni del Servizio veterinario, a far data dal 1 luglio 1998 e fino al 31 dicembre 2002 (DOC 1).
 3. Venuto a conoscenza dell'affidamento dell'incarico al dott. Sanna, il dott. Crastus, il 27 febbraio 2002, inoltrava all'Azienda USL n. 7 un'istanza di accesso ai documenti amministrativi, nella quale richiedeva tutta la documentazione inerente la procedura di affidamento dell'incarico dirigenziale al collega Sanna, al fine di valutare l'opportunità di promuovere un'azione giudiziaria nel caso fosse emersa una lesione ingiustificata dei propri diritti (DOC 2).
 4. Con nota del 2 aprile 2002, l'Amministrazione consentiva l'accesso ai documenti (DOC 3).
 5. Il 29 luglio 2003, il dott. Crastus depositava presso la cancelleria della sezione lavoro del Tribunale di Cagliari un ricorso ex articolo 700 c.p.c. con il quale denunciava



evidenti illegittimità della procedura di affidamento dell'incarico di coordinamento al dott. Gian Nicola Sanna e chiedeva la sospensione del provvedimento di nomina, riservandosi di promuovere una azione di merito diretta ad ottenere una sentenza di condanna dell'amministrazione alla predisposizione di una legittima procedura di selezione che tenesse conto della posizione dello stesso ricorrente (DOC 4).

6. In particolare, il dott. Crastus lamentava il fatto che il Direttore generale dell'Azienda avesse conferito al collega Sanna l'incarico di coordinatore delle tre strutture afferenti i servizi veterinari in mancanza di una legittima procedura di selezione e, addirittura, senza provvedere alla pubblicazione del necessario avviso di selezione (DOC 4, capo V, pag. 11 ss.).
7. Il procedimento, veniva iscritto al numero 4719/2003 e, mentre in primo grado la domanda cautelare veniva respinta, in seguito al reclamo (n. 5562/2003, dott. Maxia) l'Azienda USL 7 tornava sui suoi passi.
8. Così, con comunicazione del 14 novembre 2003 (DOC 5), l'Azienda prendeva atto della situazione venutasi a creare

in seguito al ricorso del dott. Crastus e decideva di rivalutare la posizione dei due dirigenti medici coinvolti nel contenzioso, invitandoli a depositare, entro 15 giorni, tutti i titoli ritenuti utili per la valutazione delle qualità professionali.

9. All'interno del luogo di lavoro, tuttavia, i rapporti tra il dott. Crastus e il dott. Sanna subivano un improvviso cambiamento.
10. Circa un mese dopo la consegna degli atti della selezione da parte dell'Azienda, l'odierno ricorrente presentava al dott. Sanna una richiesta di usufruire di otto giorni di congedo ordinario relativi all'anno 2002 (DOC 6).
11. Tale richiesta veniva respinta dal dott. Sanna, senza motivazione alcuna, e con la semplice applicazione di un biglietto "post.it" scritto a mano da lui stesso dott. Sanna sul modulo compilato dal ricorrente, avente il seguente tenore: *"parere favorevole per la settimana dal 19 al 24 maggio, negativo per il periodo richiesto"* (DOC 7).
12. Dopo qualche giorno, con nota del 23 maggio 2003, il dott. Sanna decideva, improvvisamente e del tutto autonomamente, di risistemare la posizione di lavoro del




dott. Crastus. A tal fine inviava al collega una comunicazione su cui campeggiava il seguente oggetto:
“ristrutturazione posizione di servizio e attribuzione incarico” (DOC 8).

13.L'intitolazione della comunicazione è eloquente: il dott. Sanna, asceso alla posizione di coordinatore dei tre servizi veterinari, nonostante le contestazioni del dott. Crastus e il preannunciato imminente avvio di un'azione legale, decide di punto in bianco che c'è bisogno ristrutturare la posizione del dirigente che contesta il suo ruolo.

14.Così il dott. Sanna, che evidentemente considera il dott. Crastus come un lavoratore a lui completamente subordinato e privo di autonomia decisionale anche all'interno dell'area che dirige, anziché limitarsi a coordinare il lavoro dei tre servizi iniziava ad esercitare una crescente ingerenza nelle scelte organizzative spettanti al ricorrente.


15.A riprova di ciò sarà sufficiente esaminare il provvedimento di “ristrutturazione”. In esso si legge, in primo luogo, una verità che il dott. Sanna avrebbe anche potuto trascurare di ribadire, e cioè che il dott. Crastus è il





responsabile del servizio a lui affidato e, pertanto, ha il compito di *“coordinare le attività e le prestazioni del personale veterinario, con responsabilità primaria sulla preparazione dei programmi operativi all’interno della struttura, di cui ne verifica il corretto adempimento e la completa attuazione da parte del gestore”*. Una volta sancito questo principio generale, che non innova niente perché rappresenta solo ciò che già la legge e il contratto attribuiscono al dirigente medico di secondo livello, il dott. Sanna si propone di dargli anche l’interpretazione a lui più congeniale che, tuttavia, sminuisce completamente la posizione del dott. Crastus – e di ogni dirigente con incarico di primario - fino a renderla del tutto inutile.

- 16.** Così, sebbene il dott. Sanna affermi che il dott. Crastus deve coordinare il suo servizio, nello stesso tempo pretende di organizzarlo lui stesso, imponendo al ricorrente, in occasione della riapertura del mattatoio di Carbonia, di *“partecipare lui stesso alle “attività specifiche di carattere veterinario e gestionale, relazionando allo scrivente, in merito all’attività svolta...”* (ancora DOC 8).



17. In buona sostanza, secondo il dott. Sanna, il ricorrente, primario del settore, dovrebbe presenziare alle attività compiute all'interno del mattatoio e redigere una relazione da consegnare a lui stesso, e ciò avvalendosi dei collaboratori indicatigli specificamente dallo stesso nuovo coordinatore. Non solo, non pago di ciò il dott. Sanna pretendeva altresì di decidere anche i turni di sostituzione dei veterinari operanti all'interno del servizio diretto dal ricorrente.

18. Ma torniamo ai fatti. Il dott. Crastus veniva a sapere che il diniego di congedo ordinario di cui si è già parlato nel capo 10 del presente ricorso, sarebbe stato collegato al fatto che nello stesso periodo si sarebbe dovuto assentare dal servizio anche il dott. Carboni, altro dirigente, ma di primo livello, facente parte del servizio coordinato dal dott. Crastus.

19. In seguito a ciò, il dott. Crastus, pur consapevole che l'ingerenza del dott. Sanna stava diventando eccessiva, preferiva ancora una volta evitare polemiche e, pur ottemperando alle indicazioni del coordinatore, con nota del 29 maggio 2003 decideva di spiegare al collega le

ragioni per cui la sua assenza dal lavoro contemporaneamente a quella di un dirigente di primo livello, non avrebbero creato alcun disservizio (DOC 9).

20. In particolare, il dott. Crastus sottolineava che all'interno della struttura da lui coordinata sono operativi almeno altri cinque veterinari con la stessa qualifica del dott. Carboni che avrebbero potuto degnamente sostituirlo.

21. Si ribadisce che la lettera del dott. Crastus ha semplicemente spiegato che il diniego di ferie era assolutamente ingiustificato e che, di fatto, il ricorrente era presente nel posto di lavoro.

22. Il dott. Sanna, tuttavia, non sentiva ragioni e, ricevuta la nota del dott. Crastus, con comunicazione del 13 giugno 2003, prot. 2247/SV (DOC 10) gli comminava, lui direttamente e senza la preventiva contestazione, la sanzione disciplinare del rimprovero scritto.

23. Poco dopo, precisamente con telegramma del 3 luglio 2003, il dott. Sanna, senza richiesta alcuna, spediva in ferie il ricorrente dal 1 luglio al 19 luglio 2003 (DOC 11).

24. Ma torniamo alla sanzione disciplinare. La nota citata al capo 22 presenta una motivazione non molto




comprensibile, soprattutto se raffrontata con quanto affermato dal dott. Sanna nelle sue precedenti comunicazioni.

25. Sembra che il dott. Sanna rimproveri al dott. Crastus di avere organizzato il funzionamento interno del servizio di cui è responsabile, attraverso la ripartizione del lavoro tra i veterinari che vi sono strutturati e di essersi così "ritagliato" uno spazio per usufruire di alcuni giorni di congedo. Tale comportamento, secondo il dott. Sanna, integrerebbe una trasgressione delle prerogative del coordinatore del servizio e come tale sarebbe meritevole di sanzione.

26. Il dott. Crastus ha presenziato personalmente ai lavori di macellazione alla presenza dei dottori Rivetta, Pittau, Planta e si assentato per seguire un corso di aggiornamento solo in seguito. Alla luce di ciò, la nota del dott. Sanna, priva addirittura dell'indicazione dei giorni in cui l'infrazione (ma di che?) si sarebbe verificata, appare del tutto illegittima già a prima vista.

27. A ciò si sommi il fatto che il dott. Crastus non è mai stato sentito a sua discolpa.



28. Ricevuta la sanzione, il ricorrente promuoveva il rituale tentativo di conciliazione davanti alla Direzione provinciale del Lavoro di Cagliari lamentando l'assoluta nullità della sanzione irrogatagli perché non preceduta da una chiara contestazione dei fatti e affermando comunque di non essere stato in grado di potersi difendere nel merito (DOC 12).

29. Il 30 ottobre 2003, il dott. Sanna, resosi probabilmente conto del pasticcio che aveva causato, dichiarava al dott. Crastus di revocare il provvedimento disciplinare invitandolo però, molto paternamente, ad astenersi, per il futuro, dal compiere spostamenti di personale all'interno della struttura di cui è responsabile. Perlomeno non senza avvisarlo.

30. Il dott. Sanna, dunque, insiste nel sostenere che l'impiego del personale all'interno dell'area diretta dal dott. Crastus sarebbe di sua competenza, in quanto coordinatore delle tre articolazioni del servizio veterinario.

31. Il giorno successivo al "*dietrofront*" del dott. Sanna, e cioè il 31 ottobre 2003, il dott. Crastus riceveva anche la

comunicazione del Direttore generale dell'Azienda, il cui contenuto è bene commentare (DOC 13).

32. Messo di fronte all'evidenza dell'assoluta nullità del provvedimento sanzionatorio adottato dal dott. Sanna nei confronti del dott. Crastus, il Direttore generale "da atto" che la nota contiene "alcune improprietà" e subito dopo liquida la faccenda dichiarando che qualsiasi misura disciplinare conservativa nei confronti di un dirigente è da considerarsi inesistente.

33. Peraltro, dopo quella che potrebbe apparire una chiara battuta d'arresto, la nota prosegue con le seguenti affermazioni: *"Peraltro, esenzione dall'applicazione di sanzioni disciplinari conservative non significa anche esenzione da responsabilità. E, difatti, l'articolo 15 ter del D. lgs 502/1992 al comma 3 stabilisce che dell'inosservanza delle direttive impartite dagli organi superiori si tenga conto ai fini della revoca dell'incarico dirigenziale conferito. Da questo punto di vista l'impugnata nota n. 2447/SV in data 13 giugno 2003, rappresenta una semplice presa d'atto (sic!) dell'avvenuta inosservanza del dott. Crastus alle direttive impartite.*



Preso d'atto sulla base della quale potranno eventualmente essere adottate misure da parte di quest'Azienda. Di qui l'opportunità di inserire nel fascicolo personale l'impugnata comunicazione, quand'anche priva di natura e consistenza di sanzione disciplinare.

34. Detto in parole povere, il ragionamento dell'Azienda porta alle seguenti conclusioni: il provvedimento adottato nei confronti di Crastus non rappresenta una sanzione disciplinare, perché non sono previste per i dirigenti misure conservative e, pertanto, il suo contenuto può essere recepito passivamente dall'Azienda, anche in oltraggio ai più elementari principi di difesa dell'interessato. Si arriva così alla conclusione paradossale per cui quella contestazione, che, come dice l'Azienda, *"sarebbe priva di qualsivoglia idoneità lesiva, presente e futura, a danno del dott. Crastus"*, potrà ben essere utilizzata per revocargli l'incarico.

35. Quanto all'istanza di conciliazione, l'U.S.L. fa tutto da sola; ritiene, *in primis*, il dott. Crastus abbia ammesso tutti i fatti contestati semplicemente perché non è potuto

entrare nel merito della questione per mancanza di contraddittorio, inoltre, a conclusione di tale ragionamento, dichiara inutile il tentativo di conciliazione.

36. Contrariamente a quanto affermato dalla resistente, la nota impugnata arreca al dott. Crastus conseguenze ancora più gravi di quanto non possa fare un rimprovero disciplinare.

37. Tale lesività, peraltro, deve essere letta in raffronto a ciò che sta accadendo nell'altra causa, quella nella quale l'odierno ricorrente ha contestato il conferimento dell'incarico al dott. Sanna.

38. Subito dopo l'udienza, infatti, con provvedimento del 14 novembre 2003 (DOC. 14), l'Azienda fa una rapida marcia indietro e decide operare una nuova valutazione dei titoli del dott. Crastus e del dott. Sanna, invitandoli a presentare tutta la documentazione ritenuta utile per la valutazione delle loro attitudini personali.

39. E' dunque chiaro che la presenza della "nota di demerito" (come la vogliamo chiamare?) nel fascicolo del dott. Crastus rappresenta un serio pregiudizio per la valutazione dei titoli nella procedura selettiva che l'Azienda ha dichiarato di volere intraprendere.

DIRITTO

SUL FUMUS BONI JURIS

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 36 DEL CCNL DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 1994-1997, COME RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 23 DEL CCNL DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 1998-2001.


Come si ricorderà, il dott. Crastus ha contestato la sanzione disciplinare perché adottata dal dott. Sanna senza alcuna preventiva contestazione e in mancanza di un colloquio diretto a acquisire agli atti le eventuali giustificazioni dell'incolpato. Messa di fronte a tale macroscopica violazione delle più elementari regole di difesa, l'Azienda non si perde d'animo e, come se niente fosse, dichiara che la nota del dott. Sanna non vale come sanzione ma deve essere intesa come *"presa d'atto dell'inosservanza delle direttive impartite"*. Ma c'è di più. In virtù di tale presa d'atto, adottata senza sentire l'interessato e senza contestagli preventivamente alcunchè, l'Azienda si riserva di adottare *"ulteriori misure"* nei confronti del ricorrente, e non è necessario essere particolarmente acuti per

accorgersi che il Direttore generale minaccia di recedere dal rapporto di lavoro, in virtù dell'articolo 15 *ter*.

In verità, sembra di capire che l'Azienda sia convinta di poter recedere dal rapporto di lavoro con il dott. Crastus senza spiegare le ragioni e, conseguentemente, senza sentirlo a sua discolpa. Il tutto sulla base di una sanzione disciplinare da essa stessa dichiarata inesistente e comminata al dott. Crastus da un collega che è sua sostanziale controparte in un controversia. Tale vertenza, peraltro, non è una semplice causa, ma è proprio il ricorso con il quale il dott. Crastus contesta la legittimità del conferimento dell'incarico di coordinatore del servizio veterinario al dott. Sanna. La situazione si commenta da sola. Peraltro, poiché il presente atto è un ricorso giurisdizionale occorre indicare le ragioni giuridiche sulle quali si fondano le evidenti rimostranze sollevate dal dott. Crastus.

Le norme giuridiche violate dall'Azienda si trovano proprio negli stessi articoli di legge e del contratto da essa citati.

Partiamo dalla prima violazione. L'articolo 15 *ter* del d. lgs. n. 502 del 1992 stabilisce che *“gli incarichi dirigenziali sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni*



vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento...". Ebbene, poiché l'Azienda sostiene che il dott. Crastus non avrebbe obbedito al dott. Sanna, che non riveste alcuno di tali titoli, fermo restando che il fatto non è vero, viene comunque a mancare il presupposto per l'applicazione della sanzione. In effetti, a leggere la nota del Direttore generale, sembra proprio che l'articolo 502 *ter*, pur citato, non sia stato esaminato con la dovuta attenzione, posto che l'Azienda sembrerebbe ricollegare la sanzione alla violazione di qualsivoglia direttiva. Del resto, il principio di tassatività delle norme sanzionatorie anche in materia disciplinare impedirebbe eventuali estensioni della norma.

Detto questo, se anche il dott. Crastus avesse violato una qualche direttiva impartita dal Direttore generale o del Dipartimento, l'Azienda non dovrebbe comunque agire nel rispetto delle procedure stabilite dall'articolo 36 del CCNL 1994-1997, come richiamato dall'articolo 23 del CCNL 1998-2001. Tali norme prevedono il rispetto del contraddittorio, richiedono la contestazione scritta di uno

specifico addebito e la convocazione dell'incolpato a sua difesa, anche con l'assistenza di un legale, non prima della scadenza del termine minimo necessario per organizzare un'adeguata risposta alle accuse. Al di fuori di tale procedura ogni atto lesivo della posizione del dirigente è invalido, non può essere tenuto in alcun conto e, tantomeno, inserito nel fascicolo personale.

**VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 15 E 15 BIS DELLA
LEGGE N. 502 DEL 1992.**

Il provvedimento sanzionatorio adottato dal dott. Sanna nei confronti del dott. Crastus, dunque, è invalido, sia come sanzione sia, tantomeno, come "*presa d'atto*" per successivi provvedimenti. Nessun fatto concreto è mai stato contestato al ricorrente che non ha mai potuto realmente difendersi dalle accuse mossegli dal dott. Sanna. In questa sede, pertanto, il giudice dovrà dichiarare nulla, annullare e comunque dichiarare priva di qualsiasi rilevanza la nota sanzionatoria adottata dal dott. Sanna nei confronti del dott. Crastus.

Per mero scrupolo difensivo, e fermo restando che nessuna considerazione sul merito dei fatti vale a sanare le gravissime violazioni del diritto di difesa compiute dall'Azienda, si può

comunque dire che quanto afferma il dott. Sanna nella nota impugnata, non pare implicare alcuna violazione di ordini.


Il dott. Crastus, dirigente medico di secondo livello, è stato accusato di avere sostituito il dott. Carboni con il dott. Palmas nello svolgimento di alcuni compiti mai specificati e ciò modificando, così almeno sembrerebbe, un assetto organizzativo predisposto dal dott. Sanna.

La questione assume contorni più definiti se si considera un aspetto fondamentale: il dott. Carboni e il dott. Palmas sono dirigenti medici di primo livello inquadrati nella struttura del servizio veterinario dedicata all'igiene degli alimenti di cui responsabile è il dott. Crastus.

Il dott. Sanna ha semplicemente l'incarico di coordinare tra loro il lavoro delle tre articolazioni del servizio veterinario ed è a sua volta responsabile di una delle stesse. Egli, pertanto, non ha il potere che pretenderebbe di esercitare sull'organizzazione del personale dei singoli settori.

Quanto detto trova conferma nelle norme vigenti in materia di dirigenza pubblica.

L'articolo 15 del d. lgs. n. 502 del 1992 attribuisce al dirigente sanitario un'autonomia tecnico professionale



nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi valutati e verificati a livello dipartimentale e aziendale. Tale autonomia è ancora maggiore in capo al dirigente responsabile di struttura complessa, quale è il dott. Crastus, cui sono attribuite funzioni di *“direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi nell'ambito di indirizzi operativi del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle relative decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata”*. E ancora: *“il dirigente è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite”*.

**VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 17 DEL D. LGS 30
MARZO 2001, N.165**

In principi sopra enunciati per i dirigenti del settore sanitario valgono per tutti i dirigenti della pubblica amministrazione, in virtù dell'articolo 17 del d. lgs. n. 165 del 2001.


Tale norma attribuisce espressamente ai dirigenti il compito di curare i progetti ad essi assegnati dalla dirigenza generale

e, a tal fine, il potere di coordinare dirigere e controllare l'attività degli uffici che da essi dipendono, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. Così, se il dott. Sanna avesse il potere di decidere quali sono i dipendenti che devono svolgere le varie attività all'interno delle singole strutture, la funzione dei dirigenti responsabili delle stesse sarebbe svilita.

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO SANCITO
DALL'ARTICOLO 51 DEL C.P.C. - OBBLIGO DI
ASTENSIONE.**

VIOLAZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE.

L'articolo 51 del c.p.c. impone al giudice di astenersi dalla decisione nel caso in cui abbia una causa pendente nei confronti della persona da giudicare. Come già detto in precedenza il dott. Crastus aveva contestato la nomina del dott. Sanna a coordinatore del servizio veterinario e aveva depositato un ricorso davanti al giudice del lavoro. L'azione è proposta nei confronti dell'Azienda USL 7 ma il vero interessato è proprio il dott. Sanna che, in caso di accoglimento dell'azione, vedrebbe pregiudicata la posizione acquisita. Oggi la controversia tra il dott. Crastus e l'Azienda



può dirsi pressoché conclusa con la comunicazione della USL n. 7 di procedere ad una nuova valutazione dei titoli dei dirigenti medici, ma al momento dell'adozione della sanzione era in pieno svolgimento.

Tale principio trova conferma anche nel codice disciplinare dell'Azienda.

SUL PERICULUM IN MORA

Il pregiudizio grave ed irreparabile che incombe sul diritto del dott. Crastus si può comprendere proprio alla luce della retromarcia compiuta dall'Azienda USL n 7 in seguito al ricorso ex articolo 700 c.p.c. volto alla sospensione cautelare della delibera di incarico del dott. Sanna.

Come già detto, con comunicazione del 14 novembre 2003, l'Azienda manifestava la volontà di riesaminare la posizione dei dirigenti dell'Azienda e invitava gli interessati a presentare tutta la documentazione ritenuta utile per la valutazione delle attitudini all'incarico e dei titoli.

Nello stesso tempo, come già detto, con la nota del 31 ottobre 2003, il direttore generale della USL resistente lasciava intendere di volere utilizzare la nota disciplinare come

presupposto per il recesso dal contratto di lavoro (ma non era priva di efficacia lesiva?).

Ma il dato che più sconcerta è la volontà dell'azienda, realmente attuata, di inserire la nota di demerito del dott. Sanna all'interno del fascicolo personale del dott. Crastus, sulla cui posizione concorsuale ora incombe il pericolo di giudizio altamente sfavorevole. E' pertanto evidente che tale nota non può essere utilizzata in alcun modo e deve essere eliminata dal fascicolo personale del ricorrente.

Tutto ciò premesso, il dott. Emanuele Crastus, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia ordinare all'Azienda USL n. 7 della Sardegna, con sede in Carbonia, di rimuovere temporaneamente e in via cautelare, dal fascicolo personale del dott. Crastus, la nota recante protocollo n. 2447/SV del 13 giugno 2003, con la quale il dott. Gian Nicola Sanna applicava al dott. Emanuele Crastus la sanzione disciplinare del rimprovero scritto e di non tenerne conto nell'ambito della procedura di selezione preannunciata con nota del 14 novembre 2003.

Nel successivo giudizio di merito si concluderà affinché il Tribunale accerti il diritto del dott. Emanuele Crastus ad ottenere la rimozione della stessa nota in via definitiva e ordini all'Azienda USL n. 7 di Carbonia di rimuoverlo dal suo fascicolo personale.

SULLA DECISIONE "INAUDITA ALTERA PARTE"

La rinnovazione della procedura di selezione è ormai alle porte, considerato che ai concorrenti è stato concesso il termine di quindici giorni, a partire da una data prossima al 14 settembre 2003, per il deposito di tutta la documentazione ritenuta utile per la valutazione dei requisiti per l'incarico. Pertanto si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, considerata anche la palese illegittimità del provvedimento dell'Azienda resistente, voglia adottare il provvedimento cautelare ritenuto opportuno *inaudita altera parte*, proprio in considerazione dell'impossibilità di fissare un'udienza per la discussione prima dell'espletamento della selezione per il posto di coordinatore del servizio veterinario.

La presente controversia in materia di lavoro è esente dal versamento del contributo unificato.

Roberto Murgia
mi e d
udizio,
compie
a quell
ro, con
è con
pres
di del
miglia
a loro
entato
fano, co
tra, co
collett
della p
fido. Tin
Ch
nti e
M

UFI

103
Legge
DG
DA


158/0

12) Istanza di conciliazione alla Direzione provinciale
del lavoro



13) Nota direttore generale dell'Azienda USL n. 7/ dott.
Crastus.

Con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione.

Cagliari 2 dicembre 2003

Avv. Roberto Murgia


ego l'Avv. Robert
sottoscrivere il pro
a rappresentarmi e
presente giudizio
ne o grado, compie
secuzione ed in que
di opposizione, con
fatto ogni più an
legge, compren
aziario agli atti del
diario e intendig
mere in causa ter
me per mio conto, p
mi inclino fare co
fide, nominare
fiduciari e successori
quando dovessi per
lo in Cagliari, Tira


autentiche


ORDINANZA

SENTI N° 70 / 03
RACL. 6458 / 03
CRON. 17500 / 03



TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione lavoro

Il giudice, dott.ssa Paola Mazzeo,
visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato il 3 dicembre 2003 nell'interesse di CRASTUS Emanuele nei confronti dell'Azienda Usl n. 7 di Carbonia;
ritenuto che:

le doglianze del ricorrente appaiono ad una prima delibazione, sia pur sommaria, dotate di fondamento, in quanto risulta documentalmente che la nota prot. n. 2447 del 13 giugno 2003 a firma del responsabile del Servizio veterinario dott. SANNA, pur dichiarata priva di effetti disciplinari, è stata inserita nel fascicolo personale del dott. CRASTUS senza alcun contraddittorio con l'interessato, in violazione delle disposizioni di legge e di contratto vigenti;
tale inserimento è potenzialmente pregiudizievole a vari fini;
sempre dai documenti prodotti risulta che la Direzione generale dell'Azienda è in procinto di valutare i fascicoli personali degli interessati al fine dell'eventuale nuova attribuzione dell'incarico di responsabile del Servizio veterinario; pertanto il tempo necessario alla convocazione delle parti potrebbe vanificare la tutela richiesta dal ricorrente;

P.Q.M.

visi gli artt. 669 sexies comma II e 700 c.p.c.
ordina alla Azienda Usl n. 7 di Carbonia, in persona del legale rappresentante, di rimuovere dal fascicolo personale del dott. Emanuele CRASTUS la nota di cui sopra, e conseguentemente di non tenerne conto ai fini dell'eventuale nuova attribuzione dell'incarico di dirigente del Servizio veterinario;
essa per la comparizione delle parti l'udienza del 19 dicembre 2003, ore 9.30, onerando parte ricorrente di notificare il ricorso ed il presente decreto a parte convenuta entro il 12 dicembre 2003 e di depositare entro il 17 dicembre 2003 il Ccnl invocato;
autorizza parte convenuta al deposito di note difensive, e di ogni documentazione che riterrà utile, entro il 17 dicembre 2003.

Cagliari, 4 dicembre 2003

CANCELLIERE

il giudice

Depositato il
Cagliari, li 04-12-2003
IL CANCELLIERE




Paola Mazzeo

E' copia conforme all'originale

Cagliari, li 05-12-2003

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]



A richiesta dell'Avv. ROBERTO HURGIA, nella sua sopra indicata

qualità, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico

Notificazioni presso TRIBUNALE di CAGLIARI - Sez. CARBONIA

ho oggi notificato l'atto che precede, mediante copia di esso conforme

all'originale a Aziende U.S.L. n. 7 di CARBONIA,

in persona del legale rapp. te pro tempore,

Via Dalmazie, 83, CARBONIA, ivi e mani dell'ing. Sig. Meloni Simona e il. esolena.

[Handwritten date] 09/12/03

REGISTRO MOD. ALTER

Cronologico N. 553

Quotazioni n°	<u>1</u>
Diritti	L
Trasferite	L
Imposte	
Tax. 10% e al.	
Spese process.	
Spese cancell.	
Spese	
Spese	


Ufficio Giudiziario
Tassa 10% dovuta dall'Avv. e dell'Ufficio
modalità di versamento: contante

UFF. LE GIUDIZIARIO 83
TRIB. SEZ. CARBONIA
CARLO MASSA

[Handwritten signature]

Documento composto di
n° 33 pagine

Il Responsabile del Servizio



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

N. 2825 DEL 16 DIC. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

IL DIRETTORE GENERALE

